

SUPERBONUS 110% E SICUREZZA SUL LAVORO:

COSTI DELLA SICUREZZA, LAVORI IN QUOTA, ASSEVERAZIONE, OBBLIGHI ASSICURATIVI

Avv. Giovanni Scudier



Come vanno gestiti gli interventi “Superbonus 110%” per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro? I costi della sicurezza rientrano tra le somme ammesse a detrazione? Quali documenti vanno redatti? L’asseverazione riguarda anche la sicurezza? Quali sono gli obblighi assicurativi?

Ora che la disciplina del Superbonus 110% comincia a delinarsi meglio e si entra nel vivo dell’attuazione sul campo, vediamo come si applicano gli istituti della sicurezza sul lavoro.

1. LE SPESE IN DETRAZIONE: ONORARI DI CSP/CSE, COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l’art. 5 lettera f) del “Decreto Requisiti” 6 agosto 2020, la detrazione spetta per le spese relative alle “prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi”; il calcolo dei corrispondenti oneri deve rispettare i valori massimi di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016 per i corrispettivi dei servizi di progettazione (Decreto Requisiti, Allegato A, punto 13.1 lettera c).

Non vi è dubbio che le prestazioni del CSP/CSE, ove nominato per adempiere all’obbligo normativo, sono prestazioni professionali necessarie all’intervento e come tali anche i **compensi dei Coordinatori** devono essere inclusi nelle spese ammesse alla detrazione.

Il dubbio si pone invece per il **compenso del Responsabile dei Lavori**, ove si ritenesse che non sia “necessario” stante il pacifico carattere facoltativo della nomina; vero è che mentre l’art. 5 del Decreto Requisiti parla di prestazioni appunto “necessarie”, il punto 13.1 lettera c) dell’Allegato A del medesimo Decreto parla di prestazioni professionali “connesse” alla realizzazione degli interventi, e sicuramente la prestazione del RL è connessa alla realizzazione dell’intervento (il paragrafo 5 della Circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate parla di prestazioni “connesse” e “comunque richieste dal tipo di lavori”).

Nel dubbio, poichè errori sulla congruità delle spese (in questo caso non la misura, ma la stessa riconoscibilità) rischiano di inficiare la asseverazione e travolgere l’intero beneficio, appare ragionevole domandarsi se non sia preferibile l’interpretazione più rigorosa e non includere i compensi del RL tra le somme detraibili.

Altra questione rilevante è quella concernente la inclusione, tra le somme ammesse a detrazione da computare in sede di calcolo e poi di asseverazione, dei **costi per la sicurezza**.

Mentre gli oneri aziendali sono compresi all’interno del corrispettivo riconosciuto all’impresa e riportato in fattura, la normativa 110% non fa nessun richiamo ai costi della sicurezza interferenziali, quelli cioè che sono quantificati nel PSC (la Circolare n. 24/E include tra le spese ammissibili, in quanto “costi strettamente collegati”, quelle relative “all’installazione dei ponteggi”: costi della sicurezza, o lavorazioni? Vecchio dilemma...).

Vero è tuttavia che la norma riguarda le spese sostenute per l'intervento, e senza alcun dubbio esse includono anche i costi della sicurezza; quindi il relativo esborso sicuramente è incluso nel computo, e il committente potrà beneficiare della relativa detrazione.

Quello che però sembra soprattutto meritevole di attenzione è l'importanza di una gestione "contabile" accurata dei costi della sicurezza, sia in fase progettuale sia in fase esecutiva al momento della liquidazione dei relativi importi: questo anche per il fatto che, essendo le agevolazioni riconosciute entro limiti massimi di intervento, la misura dei costi della sicurezza incide sull'entità finale dell'opera che si potrà ottenere.

Da questo punto di vista i professionisti della sicurezza possono avere un ruolo fondamentale in un intervento Superbonus 110% non soltanto in veste di CSP/CSE, ma anche concorrendo a gestire in maniera corretta gli aspetti contabili legati a profili di sicurezza.

Non va dimenticato, a questo proposito, che uno dei compiti dell'asseveratore concerne la congruità dei costi dell'intervento; ma l'asseveratore, che deve per norma essere un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, potrebbe non essere soggetto abilitato al ruolo di Coordinatore né esperto di sicurezza dei cantieri.

2. I DOCUMENTI DI SICUREZZA DA PREDISPORRE. IL FASCICOLO DELL'OPERA. I LAVORI IN QUOTA.

La disciplina degli interventi Superbonus 110% non presenta disposizioni speciali dal punto di vista della sicurezza sul lavoro per quanto riguarda i documenti da predisporre, che sono quelli tipici di ogni lavoro secondo le previsioni del Decreto 81/08.

Sarà però interessante verificare, se la particolare natura degli interventi incentivati darà impulso alla elaborazione di taluni documenti che ancora oggi non hanno trovato applicazione compiuta. Il riferimento è in particolare al **Fascicolo dell'Opera** che deve essere redatto dal CSP ai sensi dell'art. 91, comma 2 lettera b) del Decreto 81/08 e poi adeguato dal CSE (art. 92 comma 1 lettera b).

Nei cantieri con una sola impresa non ci sarà il Coordinatore deputato alla sua elaborazione e quindi neppure il Fascicolo; neanche gli interventi minimi che venissero qualificati come manutenzione ordinaria avrebbero il Fascicolo perché lo stesso art. 91 non ne richiede la redazione; però per gli altri cantieri il Fascicolo deve essere redatto, e in molte tipologie di interventi incentivati esso è richiesto anche dalle normative regionali.

E' noto infatti che quando sugli edifici si eseguono opere che comportano **lavori in quota** non soltanto nella fase di esecuzione, ma anche nella fase di vita futura dell'edificio per le esigenze manutentive, la quasi totalità delle Regioni italiane ha adottato provvedimenti normativi o regolamentari che impongono ai committenti di includere nell'intervento specifiche opere volte a rendere sicuro l'accesso alla copertura e l'esecuzione futura dei lavori in quota. Ad esempio, nel caso tipico di installazione di impianto fotovoltaico in copertura, i lavori da eseguire dovranno includere linee vita, ma anche scale d'accesso, botole, e così via. Queste opere secondo le normative regionali costituiscono parti integranti dell'intervento e quindi si deve ritenere che si tratti di spese in tutto e per tutto ammissibili al beneficio del Superbonus 110%, in quanto "necessarie" per l'intervento; ma sono anche opere che andranno documentate nel Fascicolo dell'Opera, che il Committente consulterà "all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera" (art. 91 comma 2). Potrebbe ricavarne impulso uno strumento, quale è appunto il Fascicolo dell'Opera, che la prassi ancora non ha recepito appieno.

3. LA SICUREZZA SUL LAVORO E L'ASSEVERAZIONE

La asseverazione da parte del tecnico abilitato costituisce una delle principali caratteristiche distintive della normativa Superbonus 110%, e soprattutto uno degli elementi che hanno maggiormente attirato l'attenzione dei tecnici.

Non si può approfondire in questa sede la figura dell'asseveratore, la natura dei suoi obblighi, la portata delle sue responsabilità e la delicatezza e complessità degli obblighi assicurativi che su di essa fanno capo.

Si vuole invece evidenziare come anche nell'attività dell'asseveratore, e da ultimo ai fini della redazione della sua asseverazione, la materia della sicurezza sul lavoro assuma una rilevanza centrale sotto molti aspetti.

Si è già detto dei costi della sicurezza e della asseverazione della congruità delle spese; qui ci si vuole soffermare su un altro punto, nel quale la normativa in materia di Superbonus contiene un riferimento esplicito e diretto (uno dei pochi, se non l'unico) alla sicurezza.

Secondo l'art. 8 del Decreto Requisiti, l'asseveratore "dichiara altresì che **gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza**"; lo stesso obbligo è riferito anche al direttore dei lavori (in questo caso da adempiere non nella asseverazione ma "nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate" quando, nei casi indicati nell'Allegato A al Decreto, la sua dichiarazione può sostituire l'asseverazione).

Nel punto 3 dell'Allegato I al Decreto Asseverazioni sempre del 6 agosto 2020, il modello di Dichiarazione chiede all'asseveratore di dichiarare che "sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza".

La diversa formulazione dei due testi fa sorgere un dubbio, perché la dichiarazione che le norme in materia di sicurezza "sono state rispettate", richiesta alla fine dei lavori, potrebbe lasciar intendere che ci si riferisca non all'opera finale, bensì ai lavori, al cantiere appena concluso: ma se fosse così, ne deriverebbe che ogni singolo accidente occorso durante i lavori (non solo un infortunio, ma anche una qualsiasi violazione accertata ad esempio mediante prescrizione con ottemperanza ex Decreto 758/94) renderebbe impossibile questa dichiarazione e quindi renderebbe inaccessibile il beneficio fiscale. L'interpretazione letterale consente una lettura diversa che appare più coerente anche sul piano sistematico.

L'art. 8 infatti, come detto, chiede una dichiarazione che "gli interventi *rispettano* le leggi": gli interventi sono, nel contesto della normativa, le opere finali; inoltre il verbo coniugato al tempo presente indica che si tratta di un requisito che gli interventi devono possedere; il fatto che sia richiesta la stessa dichiarazione al direttore dei lavori in sede di dichiarazione della conformità delle opere avvalorava questa lettura; e da ultimo essa appare del tutto coerente con il panorama normativo anche preesistente, dove analoghe dichiarazioni di rispetto delle norme di sicurezza sono intese come riferita all'opera, e non agli eventi occorsi durante la sua esecuzione.

Ciò peraltro non rende meno stringente il contenuto della dichiarazione: l'opera deve rispondere ai requisiti della normativa (anche a quella sui lavori in quota, ad esempio) e all'asseveratore è chiesto di darne formalmente atto.

Ancora una volta, l'asseveratore deve pronunciarsi su questioni che riguardano la sicurezza; ancora una volta, il coinvolgimento di un professionista della sicurezza (se l'asseveratore non lo fosse) sarebbe più che giustificato.

4. GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA

Si può affermare che il ruolo dei professionisti della sicurezza è di primo piano, negli interventi trainanti e trainati ammessi al beneficio del Superbonus 110%.

Per quanto non espressamente richiamati dalla normativa speciale, gli adempimenti di sicurezza del lavoro costituiscono un elemento relevantissimo del sistema non soltanto per quello che è il loro ambito specifico, ma anche per l'impatto che possono determinare sul diritto al beneficio.

Ciò vale non soltanto in relazione alla nomina di CSP e CSE o del RL, e neppure soltanto in relazione al ruolo dei professionisti della sicurezza come RSPP, HSE Manager o consulenti delle aziende che realizzano gli interventi o di quelle che li affidano come committenti; la sicurezza rileva – come deve essere – fin dalla fase di progettazione tecnica e contabile degli interventi, nelle scelte contrattuali, nell’elaborazione dei documenti dell’appalto.

Ciò suggerisce un’ultima, ma non meno importante riflessione circa l’importanza di una adeguata gestione dell’intervento dal punto di vista assicurativo.

Ci riferiamo innanzitutto al rischio di decadenza del beneficio, per il quale la stipula di polizza è espressamente imposta dalla Legge n. 77/2020 a carico dell’asseveratore, a garanzia dell’eventuale recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma che è un rischio da prendere in considerazione da parte di tutti coloro che concorrono all’intervento.

Ma vanno gestiti anche tutti i rischi che l’intervento porta con sé, che sono i rischi propri di ogni cantiere, e che la spasmodica attenzione dedicata alla polizza dell’asseveratore finisce per mettere a volte in secondo piano.

La polizza assicurativa è dunque una necessità non soltanto per l’asseveratore, ma per tutti i professionisti interessati all’intervento, anche a prescindere dalla assicurazione dei committenti e delle imprese; la verifica di adeguatezza dell’eventuale polizza già stipulata rispetto alle caratteristiche degli interventi è una cautela difensiva da gestire con cura, anche a prescindere da qualsiasi obbligo normativo.

